

**ARCIDIOCESI DI TRENTO**  
**PARROCCHIA SS. MARTIRI SISINIO MARTIRIO ALESSANDRO**



**STATUTO DEL**  
**CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

**Costituzione**

1 Nello spirito del Concilio Vaticano II<sup>1</sup> e tenuto conto delle norme del Codice di Diritto Canonico<sup>2</sup> e del XIX Sinodo Tridentino<sup>3</sup>, è costituito nella Parrocchia SS. Martiri Sisinio Martirio Alessandro in Trento, Arcidiocesi di Trento, il Consiglio pastorale parrocchiale. Esso ha sede presso la Casa parrocchiale in via Solteri 40, a Trento.

**Natura**

2. Il Consiglio pastorale parrocchiale rappresenta ed esprime coralmente la varietà e l'unità dei carismi, dei ministeri e degli stati di vita presenti nella comunità cristiana. Come tale è strumento di partecipazione e corresponsabilità di tutti i battezzati nell'azione pastorale della parrocchia<sup>4</sup>. Il suo primo compito è quello di testimoniare l'unità ecclesiale dinamica nel suo stesso essere e agire.

**Compiti**

3. Al Consiglio pastorale parrocchiale spetta studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della Parrocchia, o rispettivamente dell'Unità pastorale. I temi propri del Consiglio sono quelli attinenti alla vita della comunità cristiana e alla sua missione di annuncio, celebrazione, testimonianza<sup>5</sup>.

Il Consiglio pastorale parrocchiale ha quindi il compito di:

- a) *in generale*
  1. promuovere la pluralità e l'unità dei carismi e ministeri<sup>6</sup>;
  2. impostare quindi una pastorale d'insieme che li valorizzi, suscitando collaborazione tra realtà pastorali e associative<sup>7</sup> e inquadrando in prospettiva unitaria le varie iniziative;
  3. programmare l'attività pastorale, in rapporto alla realtà locale letta alla luce del Vangelo;
  4. sostenere la proposta vocazionale al ministero presbiterale e alla vita religiosa e missionaria;
  5. aggiornare i piani diocesani secondo le esigenze locali e studiare collegamenti con l'attività pastorale interparrocchiale o decanale;
  6. verificare l'effettiva attuazione dei programmi<sup>8</sup>;
- b) *nell'ambito dell'annuncio*
  - \* curare l'annuncio e l'ascolto della Parola di Dio, programmando iniziative di evangelizzazione e catechesi;
  - \* promuovere la formazione dei catechisti<sup>9</sup>;
  - \* suscitare sensibilità e collaborazione missionaria;
- c) *nell'ambito della celebrazione*
  - \* curare la partecipazione consapevole e attiva all'azione liturgica, la valorizzazione della domenica e l'educazione alla preghiera di tutti i battezzati;
  - \* promuovere la formazione di ministri straordinari dell'Eucaristia e dei gruppi liturgici<sup>10</sup>;
- d) *nell'ambito della testimonianza*
  - \* curare la formazione costante alla carità, alla sollecitudine per gli ultimi, all'impegno nel lavoro e nel sociale;
  - \* promuovere opere di carità materiale e spirituale.
- e) *In relazione ai suddetti compiti, il Consiglio pastorale parrocchiale*
  - \* affronta con spirito missionario anche i problemi del territorio;
  - \* cura il dialogo e la collaborazione con gli organismi civili e gli enti pubblici<sup>11</sup>.

4. Il Consiglio pastorale parrocchiale
  - elegge la segreteria (cfr. art. 7);
  - elegge propri rappresentanti nel Consiglio pastorale decanale e studia i pareri da portare in quella sede;
  - designa i componenti del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici<sup>12</sup> e promuove nella comunità, insieme con tale Consiglio, il sostegno economico alla Chiesa;
  - in relazione alla nomina del parroco, può esprimere all'Ordinario le necessità della parrocchia<sup>13</sup>.

### Composizione

5. Il Consiglio pastorale parrocchiale è composto da fedeli che abbiano raggiunto i sedici anni di età e dei quali siano note la fede e la comunione con la Chiesa, i buoni costumi e la prudenza<sup>14</sup>. Il tono di un Consiglio pastorale è dato infatti dalla sensibilità e formazione cristiana dei suoi componenti<sup>15</sup> e dalla loro coscienza del ruolo nella Chiesa.  
Perché sia veramente rappresentata tutta la porzione del Popolo di Dio presente nella Parrocchia (v. art. 2)<sup>16</sup>, il Consiglio pastorale parrocchiale è composto da n° 20 componenti, dei quali:
  - a) **di diritto**: il Parroco;
  - b) **di diritto**: il/la sacrestano/a;
  - c) n° 12 adulti e giovani **eletti** dalla popolazione<sup>17</sup>;
  - d) n° 6 **designati** dal Parroco, successivamente all'elezione di cui in c), in ragione del servizio pastorale o come rappresentanti di gruppi o associazioni di dichiarato impegno ecclesiale.<sup>18</sup>

### Elezioni

6. I consiglieri di cui in 5c) sono eletti dalla popolazione. Il voto di preferenza viene espresso mediante scheda familiare, a partire da una lista di candidati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, frequentino le assemblee ecclesiali e partecipino all'esperienza del cammino di fede.

La lista dei candidati è predisposta dalla Segreteria del Consiglio pastorale parrocchiale dimissionario, d'intesa con il Parroco, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità.

### Presidenza

7. Presidente del Consiglio pastorale parrocchiale è il parroco, assistito da una Segreteria composta di n° 4 consiglieri designati dal Consiglio. Tra di essi il parroco sceglie un Vicepresidente e/o un Segretario.
8. Spetta al Parroco o, a suo nome, al Vicepresidente:
  - convocare e presiedere le riunioni;
  - curare l'esecuzione delle decisioni.
9. La Segreteria
  - ordina e promuove le attività del Consiglio;
  - propone il calendario delle riunioni;
  - predispone l'Ordine del giorno;
  - vigila sull'attuazione delle decisioni prese.
10. Il Segretario, a nome della Segreteria
  - predispone le sedute e ne redige i verbali;
  - invia le convocazioni e le comunicazioni;
  - è responsabile della documentazione e dell'archivio;
  - cura le notificazioni del lavoro svolto alla comunità.

### Riunioni

11. Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce, nei limiti del possibile ogni mese, o almeno quattro volte all'anno, secondo un calendario preordinato all'inizio dell'anno pastorale. Può essere convocato in sessione straordinaria ogniqualvolta la Segreteria lo ritenga opportuno o lo chieda un terzo dei membri.  
La convocazione e l'ordine del giorno devono essere recapitati almeno cinque giorni prima della sessione.  
Le sedute sono valide se almeno la metà più uno degli aventi diritto è presente.

Per argomenti specifici, alle sedute del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o consulenti.

12. Le riunioni iniziano con un momento di preghiera, ispirata alla parola di Dio<sup>19</sup>.

Le sedute sono guidate da un moderatore, scelto tra i membri della Segreteria. Oggetto della trattazione sono, di norma, solo gli argomenti previsti nell'Ordine del giorno.

Ogni consigliere è tenuto ad esprimere il suo parere con senso di responsabilità e di ecclesialità, dopo aver approfondito i temi all'ordine del giorno. E' auspicabile che la trattazione e la discussione, attraverso un dialogo franco e rispettoso, porti a maturare conclusioni che ottengano un consenso possibilmente unanime<sup>20</sup>.

Per verificare gli orientamenti può essere richiesto il voto aperto o segreto. Le votazioni riguardanti persone si fanno a scheda segreta. La maggioranza richiesta per elezioni è quella semplice (metà più uno dei voti). Non sono ammesse deleghe.

13. Proprio per il fatto che il Consiglio è un organo consultivo, anche se non deliberativo, il Parroco e gli organismi parrocchiali sono tenuti a chiederne il parere circa le questioni più importanti e non possono, senza una ragione prevalente, discostarsene<sup>21</sup>.
14. La comunità parrocchiale deve essere informata sulle attività e le scelte operate dal Consiglio, ma senza manifestare le posizioni assunte dai singoli componenti. Un'**assemblea parrocchiale**, da convocare almeno una volta all'anno, si presta, oltre che per informare la comunità, anche per individuarne meglio i problemi e raccogliere istanze<sup>22</sup>.

## Commissioni

15. Allo scopo di studiare, promuovere e coordinare iniziative pastorali di settore, il Consiglio pastorale parrocchiale può istituire Commissioni formate da membri del Consiglio con esperti e rappresentanti designati *ad hoc* di ministeri od organismi qualificati. Le Commissioni vengono designate dal Consiglio e fanno riferimento alla Segreteria che ne nomina i responsabili<sup>23</sup>.

## Durata

16. Il Consiglio pastorale parrocchiale dura in carica cinque anni e permane anche con l'avvicendamento del parroco. Viene rinnovato alla data stabilita dall'Ordinario diocesano, contemporaneamente con gli altri Consigli parrocchiali della Diocesi<sup>24</sup>.

I Consiglieri che durante il mandato rinunciano, o sono impossibilitati a continuare o comunque decadono dall'incarico (ad esempio per tre assenze consecutive non giustificate), vengono sostituiti da persone designate da coloro che rappresentavano o, se eletti, dai primi nella graduatoria dei voti.

*A norma del can. 536 § 2, approvo il presente Statuto e dispongo che venga assunto, con gli adattamenti del caso, da tutti i Consigli parrocchiali della Diocesi.*

✍ Luigi Bressan

*Arcivescovo*

- 
- <sup>1</sup> Concilio Vaticano II “Apostolicam actuositatem” 26; “Christus Dominus” 27, Paolo VI, “Ecclesiae sanctae” 16-17, Giovanni Paolo II “Chtistifideles laici” 14, 27.
- <sup>2</sup> Codice di Diritto canonico, can. 374, 511-514, 536.
- <sup>3</sup> Costituzioni Sinodali 1,49.
- <sup>4</sup> Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 208, 225, Costituzioni Sinodali 1,49.
- <sup>5</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47; 1,49.
- <sup>6</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47; 1,49b.
- <sup>7</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,57-58.
- <sup>8</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49e.
- <sup>9</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47.
- <sup>10</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,47.
- <sup>11</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49d.
- <sup>12</sup> Cfr. Statuto diocesano del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici.
- <sup>13</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,177.
- <sup>14</sup> Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 512.
- <sup>15</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49c.
- <sup>16</sup> Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 512.
- <sup>17</sup> Cfr. Costituzioni Sinodali 1,49a.
- <sup>18</sup> Qualora tra i 16 eletti siano già rappresentati alcuni dei gruppi o associazioni di cui al punto c) i posti vacanti saranno ricoperti con persone nominate dal Parroco a titolo di integrazione.
- <sup>19</sup> Costituzioni Sinodali 1,49c.
- <sup>20</sup> Cfr. “Lumen gentium” 37.
- <sup>21</sup> Cfr. Codice di Diritto canonico, can. 127, 536 2; Discorso dell’Arcivescovo G.M. Sartori 11.11.89.
- <sup>22</sup> Costituzioni Sinodali 1,49b.
- <sup>23</sup> È raccomandata la costituzione di almeno tre Commissioni, rispettivamente per l’annuncio, la celebrazione, la testimonianza della carità, con elementi che sono attivi in questi settori (Cfr. art. 3 e Costituzioni Sinodali 1,47; 1,55).
- <sup>24</sup> Cfr. Decreto dell’Arcivescovo G.M. Sartori 17.09.90.
- che sono attivi in questi settori. (Cfr. art. 3 e Costituzioni Sinodali 1,47; 1,55)
- <sup>24</sup> Cfr. Decreto dell’Arcivescovo G.M. Sartori 17.09.90.